

NOTA INFORMATIVA N. 40/2021

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, oltre a posticipare al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) ed al 31 dicembre 2023 le misure d'allerta, introduce importanti modifiche alla Legge Fallimentare, tese ad agevolare il superamento della crisi aziendale. Inoltre, a partire dal prossimo 15 novembre, fa il suo debutto una nuova misura di soluzione della crisi: la "composizione negoziata".

1. Accordi di ristrutturazione agevolati.

L'art. 182-bis l. fall., attualmente in vigore, prevede che l'imprenditore in stato di crisi possa chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. I creditori non aderenti all'accordo dovranno tuttavia essere pagati integralmente entro 120 giorni dall'omologazione, se il debito è già scaduto a tale data o, in caso contrario entro 120 giorni dalla scadenza.

Il D.L. 118/21 ha introdotto un nuovo art. 182-novies in base al quale la percentuale minima di adesione si riduce al 30%, qualora l'imprenditore:

- a) rinunci al termine di 120 giorni per il pagamento dei non aderenti;
- b) non abbia presentato ricorso ai sensi dell'art. 160, co. 6, l. fall. per chiedere al Tribunale la concessione di un termine per la presentazione di una proposta di concordato preventivo ovvero di una richiesta di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- c) non abbia richiesto la sospensione delle azioni esecutive o cautelari prevista dall'art. 182-bis, co. 6, l. fall.

La misura è dunque tesa a premiare – rendendo più agevole il raggiungimento della percentuale minima di adesione – quelle proposte che prevedono il soddisfacimento dei creditori in tempi rapidi.

2. Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.

La misura, già prevista dall'art. 182 – septies l. fall. per i soli intermediari finanziari, viene ora estesa a tutti i creditori a condizione, però, che sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta (da parte dello stesso imprenditore) oppure indiretta (da parte di un soggetto terzo a cui, ad esempio, l'azienda viene concessa in affitto).

In particolare, l'imprenditore che abbia raggiunto un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori appartenenti ad una medesima categoria (ad es. fornitori, istituti di credito, creditori pubblici), che rappresentano il 75% dei crediti della categoria stessa, può chiedere che l'efficacia dell'accordo venga estesa anche ai creditori non aderenti, appartenenti alla medesima categoria, a condizione che costoro vengano soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili (nel silenzio della norma si ritiene che tale condizione debba essere oggetto di attestazione da parte del professionista indipendente, in analogia a quanto previsto per la convenzione di moratoria: v. oltre).

Il nuovo istituto supera così una delle principali criticità dei accordi di ristrutturazione ordinari, rappresentata dal fatto che ai creditori non aderenti deve essere garantito il pagamento integrale, e lo avvicina al concordato preventivo (la cui proposta, una volta omologata, è obbligatoria per tutti i creditori, anche quelli dissenzienti), evitandone viceversa i costi (compenso del commissario giudiziale ed eventualmente del liquidatore giudiziale nominati dal Tribunale) ed il rigido iter procedurale (ammissione, votazione, omologazione).

3. Convenzione di moratoria.

Anche la convenzione di moratoria, già prevista dalla Legge fallimentare per i soli intermediari finanziari, viene ora estesa a tutti i creditori.

Il nuovo art. 182-*octies* prevede che l'imprenditore in difficoltà possa chiedere ai propri creditori la dilazione delle scadenze dei crediti e/o la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso.

La convenzione, raggiunta con i creditori rappresentanti il 75% dei crediti appartenenti ad una medesima categoria, può essere estesa ai creditori della medesima categoria non aderenti a condizione che costoro ne siano stati tempestivamente informati e che subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi prospettate dall'imprenditore, come attestato da un professionista indipendente ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d), l. fall.

4. Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Mentre i nuovi istituti sopra illustrati sono immediatamente operativi, per l'entrata in vigore della composizione negoziata occorrerà attendere il prossimo 15 novembre e comunque l'adozione dei regolamenti attuativi. Per tale motivo in questa sede si farà solamente un accenno agli aspetti più salienti del nuovo strumento rinviando una più approfondita disamina all'emanazione dei regolamenti attuativi. La nuova misura è una procedura essenzialmente stragiudiziale con cui l'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere alla camera di commercio territorialmente competente la nomina di un esperto indipendente dall'imprenditore, che agevoli le trattative con i suoi creditori (ed eventuali altri soggetti), finalizzate al risanamento dell'impresa, ove questo appaia ragionevolmente percorribile.

Una volta nominato, l'esperto provvederà a convocare l'imprenditore (e, se presenti, l'organo di controllo e il revisore) per verificare preliminarmente la sussistenza di concrete prospettive di risanamento. In caso positivo, l'esperto provvederà a prendere contatto con le altre parti (creditori ed eventuali terzi) per intavolare le trattative.

Nel corso della procedura l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e l'accesso alla composizione negoziata non può essere causa di revoca degli affidamenti bancari in essere. L'imprenditore può inoltre chiedere durante le trattative l'applicazione di misure protettive del patrimonio che, se concesse, non consentono ai creditori di acquisire diritti di prelazione sui beni dell'impresa o di intraprendere o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio aziendale. Inoltre, fino alla conclusione delle trattative, non può essere pronunciata la dichiarazione di fallimento. Qualora venga individuata una soluzione condivisa le trattative potranno concludersi con la sottoscrizione alternativa di:

- a) un contratto tra l'imprenditore e uno o più creditori;
- b) una convenzione di moratoria ai sensi del nuovo art. 182-*octies* (v. sopra § 3)
- c) un accordo sottoscritto tra imprenditore, creditori ed esperto che porta agli stessi effetti (esenzione da revocatoria nonché dai reati di bancarotta preferenziale e semplice) del piano attestato di risanamento previsto dall'art. 67, co. 3, lett. d), l. fall., senza tuttavia necessità di produrre l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano previsti dalla norma concorsuale.

Se, viceversa, le trattative si concludono senza un accordo, l'imprenditore può chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ordinario (art. 182 *bis*), ad efficacia estesa (v. sopra § 2) oppure agevolato (v. sopra § 1). In alternativa, può, oltre che predisporre un piano attestato di risanamento e accedere agli altri istituti previsti dalla Legge fallimentare, proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dall'art. 18, D.L. n. 118/2021.

Quest'ultimo istituto prevede che l'imprenditore, nel caso in cui le trattative non siano andate a buon fine, possa chiedere al tribunale l'omologazione del concordato per cessione dei beni presentando un piano di liquidazione degli stessi.

Il tribunale, dunque, fissa direttamente l'udienza di omologa del concordato, senza disporre la convocazione in adunanza dei creditori (come avviene nel concordato preventivo ordinario), disponendo, tuttavia, che la proposta sia comunicata a tutti i creditori, i quali possono eventualmente proporre opposizione.

Il tribunale, verificato il rispetto delle cause legittime di prelazione e la fattibilità del piano, omologa il concordato se rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

La composizione negoziata prevede infine una serie di misure premiali consistenti nella riduzione degli interessi e delle sanzioni riferiti ai debiti tributari e l'esenzione da tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti dell'impresa prevista dall'art. 88, co. 4 *ter*, T.U.I.R.

31 agosto 2021